

CONVENZIONE INDIVIDUALE PER IL PERFEZIONAMENTO DI
ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI/SVOLGIMENTO
TIROCINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON
RICOMPRESSE NELLA RETE FORMATIVA

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14 dicembre 2015;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 382/80 in forza del quale è consentito ai Rettori delle Università stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative

Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in
[redacted] assunta in data [redacted] relativa
alla proposta di stipula della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con
sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi
denominata "Soggetto Promotore", rappresentata, ai fini della presente stipula,
dal/dalla Prof./Prof.ssa [redacted], nato/a a
[redacted] il [redacted], in qualità di
Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione in
[redacted];

E

L'AZIENDA/ENTE [redacted] con sede
legale in [redacted], Via [redacted] n. [redacted]
C.A.P. [redacted], Codice Fiscale [redacted] (d'ora in poi
denominato "Soggetto Ospitante"), accreditata e contrattualizzata con il SSN e
rappresentata dal Dott. [redacted], nato a
[redacted], il [redacted] in qualità
di [redacted];

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzandi

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per il perfezionamento di attività formative professionalizzanti il/la Dott.ssa [REDACTED], nato/a a [REDACTED], il [REDACTED], medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in [REDACTED] dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara (d'ora in poi denominato/a "specializzando/a");

Art. 3 – Durata del periodo di perfezionamento

Il perfezionamento di attività formative professionalizzanti, disciplinato dalla presente convenzione, si svolge dal [REDACTED] al [REDACTED].

Il periodo di perfezionamento non può avere durata superiore ai diciotto mesi complessivi da ripartire nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 4 – Luoghi di svolgimento attività formativa

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della struttura [REDACTED] al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati dalla Scuola di Specializzazione.

Art. 5 – Modalità di perfezionamento dell'attività formativa

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà la propria attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di perfezionamento formativo

L'attività svolta dallo specializzando durante il periodo di perfezionamento non costituisce rapporto di lavoro. Il perfezionamento dell'attività formativa professionalizzante è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali previste dal progetto formativo individuale dello specializzando appositamente predisposto dalla Scuola di Specializzazione.

Art. 7 – Tutore

L'attività di perfezionamento si svolgerà sotto la guida di un Tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della Scuola di Specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento dell'attività svolta

L'accertamento del regolare svolgimento dell'attività di perfezionamento presso le strutture del Soggetto Ospitante è affidato al Tutore designato il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di perfezionamento

Durante il periodo di perfezionamento l'attività di formazione sarà verificata dal Tutore designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. A conclusione del periodo di perfezionamento extra rete formativa, l'Azienda rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema appositamente predisposto. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire allo/alla specializzando/a, mentre il Soggetto Ospitante si impegna ad assicurarne la formazione specifica secondo le risultanze della propria valutazione dei rischi, in relazione a quelli effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui esso/a viene destinato/a oltre che alla mansione assegnatagli/le.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura allo/alla specializzando/a che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto nonché l'uniforme di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento ivi in uso.

Art. 13 – Obblighi dello/la specializzando/a

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo/la specializzando/a è tenuto/a a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4 e 5. Durante l'attività di formazione presso il Soggetto Ospitante lo/la specializzando/a è tenuto/a comunque a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Lo/la specializzando/a è tenuto al rispetto degli orari assegnatigli/le nonché delle norme in materia di igiene, sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Riservatezza/Protezione dei dati personali

1. I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.
2. L’Azienda e l’Università si qualificano entrambe come autonomi titolari del trattamento.
3. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo i medici in formazione operano, in riferimento all’Azienda, quali soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento) dei dati dei pazienti sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, individuato nel Direttore della struttura ove i professionisti prestano la propria attività.

Art. 15 – Oneri finanziari

L’attuazione della presente convenzione non comporterà né per l’Università né per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed ha la durata stabilita all'art. 3, tale durata potrà essere eventualmente prolungata nell'ambito dello stesso Anno Accademico, senza soluzione di continuità e previa acquisizione di disponibilità in tal senso della Struttura Ospitante, per il periodo temporale necessario a non pregiudicare la possibilità dello specializzando di adempiere agli obblighi formativi annuali da svolgersi necessariamente presso le strutture di sede della Scuola. La presente convenzione può essere rinnovata in anni accademici successivi, previa acquisizione di disponibilità in tal senso della Struttura Ospitante, per un periodo che, sommato a quello già trascorso nella stessa struttura, non superi complessivamente i 18 mesi previsti dal punto 1.2 dell'all. 1 del DI 402/2017. Tanto il prolungamento che il rinnovo della convenzione verranno proposti dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dietro acquisizione della disponibilità della Struttura Ospitante, con comunicazione effettuata via PEC alla struttura ospitante.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante promotore.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono sin d'ora che il Foro competente a dirimere eventuali controversie nascenti dalla attuazione della presente Convenzione o ad essa comunque relative e non altrimenti componibili, è quello di Chieti.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio".

Letto, approvato e sottoscritto.

Chieti, li _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G.D'ANNUNZIO" CHIETI - PESCARA

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in _____

Prof/Prof.ssa _____

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

AZIENDA/ENTE _____

Dott/Dott.ssa _____

in qualità di _____

Luogo _____, li _____